



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/RS/01/113/0461

Roma, 08/03/2010

OGGETTO: Circolare esplicativa dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 2009.

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE SEDE
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA

~~~~~



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- "PALAZZO CHIGI" R O M A
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" S E D E
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO LADISPOLI-ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SCUOLA TECNICA DI POLIZIA DI SPINACETO R O M A
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA S E D E
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
CON FUNZIONI VICARIE S E D E
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO  
E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA S E D E
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE S E D E

~~~~~

- AI SIGG. PREFETTI DELLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI  
DEL GOVERNO LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  
BOLZANO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI  
TRENTO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA  
AOSTA  
VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura

*L'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto lo scorso 31 luglio costituisce il risultato di un costruttivo confronto dialettico tra questa Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato, sviluppatosi attraverso una complessa e sinergica attività elaborativa che ha tenuto conto sia delle problematiche emerse in fase di applicazione del precedente Accordo, sia delle innovazioni intervenute in materia sul piano normativo e giurisprudenziale.*

*Il nuovo strumento normativo assume particolare significativa valenza in un contesto, come quello attuale, in cui le note carenze di organici e risorse impongono alla dirigenza la massima cura ed attenzione nell'attività di gestione del personale della Polizia di Stato, che deve tendere alla piena valorizzazione delle professionalità e funzioni, nel rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro.*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*Nella consapevolezza di quanto sopra, va sottolineato che le potenzialità insite nel nuovo Accordo implicano da parte di tutte le componenti interessate, sia dell'Amministrazione che delle Organizzazioni Sindacali, un forte e convinto impegno volto a stabilire una dialettica costante e costruttiva nelle materie che ne sono oggetto, che consenta di perseguire, nel rispetto dei ruoli e con il senso di responsabilità che da sempre contraddistingue gli appartenenti all'Istituzione, il comune fine di contribuire alla efficienza dei servizi nell'interesse della collettività e di creare le serene condizioni di lavoro nella corretta osservanza dei principi contrattuali.*

*In tale ottica si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di sollecitare il massimo coinvolgimento di ogni ufficio per assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni in argomento.*

*Fatta questa premessa, si evidenzia che la nuova disciplina, nel rispetto dei principi di razionalità e trasparenza, tende ad assicurare maggiore flessibilità e funzionalità alle procedure negoziali e di confronto.*

*Tra gli aspetti maggiormente innovativi si segnalano:*

- *il ruolo di centralità dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali di questo Dipartimento per le problematiche interpretative ed applicative inerenti l'Accordo stesso. In tale ottica, è stata prevista l'istituzione di un tavolo centrale permanente di confronto per la risoluzione delle controversie che non dovessero trovare soluzione a livello periferico;*
- *l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 5, lett. c), del DPR n.164/2002 relativamente alla possibilità di definire accordi decentrati per l'eventuale adozione di orari diversi da quelli previsti dall'A.N.Q., onde consentire agli uffici di adeguare gli orari alle specifiche esigenze locali.*
- *la previsione di una disciplina mirata per gli orari dei servizi di ordine pubblico, al fine di sopperire alla carenza di chiare indicazioni in materia ed alla luce di recenti indirizzi giurisprudenziali;*
- *l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 5, lett. l), del D.P.R. n. 164/2002, relativamente ai criteri per l'impiego del personale ultracinquantenne o con più di trenta anni di servizio attraverso l'introduzione di una specifica norma, di natura temporanea e*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*sperimentale, che consente al personale destinatario della stessa di essere esonerato a domanda dai turni previsti nelle fasce serali e notturne;*

- *la valorizzazione dell'istituto dello straordinario programmato improntato a criteri di maggiore razionalità e funzionalità, tali da renderlo uno strumento organizzativo efficace e flessibile che, nell'assicurare l'efficienza dei servizi, consenta di razionalizzare le risorse disponibili;*
- *la modifica della disciplina del riposo compensativo, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di lavoro straordinario introdotte dal D.P.R. n.51/2009, con la previsione che le prestazioni orarie di lavoro straordinario, sia obbligatorio che programmato, possono essere commutate in giorni di riposo compensativo solo a richiesta del dipendente;*
- *la previsione della cadenza semestrale, e non più trimestrale, del confronto relativo a straordinario programmato, riposo compensativo, reperibilità e cambio turno, nonché la determinazione della durata massima del confronto stesso e l'individuazione della documentazione da fornire.*

*Per la corretta ed uniforme applicazione dell'Accordo, sono fornite le seguenti più specifiche indicazioni in merito ai contenuti dei singoli articoli, per ognuno dei quali sono state evidenziate le parti sostanzialmente innovate.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 1

### ARTICOLO 1 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Ai fini del presente Accordo:

- a) per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- b) per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio secondo le disposizioni di cui al presente Accordo e nel rispetto delle norme contrattuali;
- c) per orario di servizio continuativo si intende il periodo di tempo necessario per assicurare la funzionalità del servizio per l'intera giornata;
- d) per orario di servizio non continuativo si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità del servizio nella fascia oraria 08-20, ovvero 07-19;
- e) per orario di lavoro continuativo si intende la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei quadranti previsti nell'ambito dell'orario di servizio continuativo ai fini dell'effettuazione dell'orario d'obbligo;
- f) per orario di lavoro non continuativo si intende la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei due quadranti previsti nell'ambito dell'orario di servizio non continuativo ai fini dell'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale;
- g) per programmazione settimanale si intende la pianificazione dell'orario di lavoro che ogni dipendente deve rispettare nell'ambito dell'orario di servizio previsto per la settimana di riferimento;
- h) per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa;
- i) per riposo settimanale si intende la giornata destinata al recupero delle energie psicofisiche che ogni dipendente ha diritto a fruire nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale;
- l) per lavoro straordinario si intende la prestazione di lavoro eccedente l'orario d'obbligo giornaliero che il dipendente effettua per esigenze di servizio. Esso si distingue in lavoro straordinario obbligatorio ai sensi dell'articolo 63 della Legge n. 121/81 ed in lavoro straordinario programmato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lett. f), del D.P.R. n.164/2002<sup>1</sup>;
- m) per permesso breve si intende l'autorizzazione concessa al dipendente ad assentarsi nel corso dell'orario di lavoro giornaliero nei limiti di durata e con le modalità di recupero previsti dalle vigenti disposizioni;
- n) per orario flessibile si intende l'anticipo o il posticipo dell'inizio ovvero l'anticipo del termine dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero;
- o) per reperibilità si intende il turno corrispondente alle 24 ore finalizzato a garantire l'immediato e puntuale intervento reso necessario da particolari circostanze secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Accordo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64, della Legge n. 121/81.

<sup>1</sup> Leggasi articolo 24, comma 5, lett. f), del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segue ART. 1

### 2. Riferimenti normativi richiamati dal presente Accordo:

- a) Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;  
Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395, recante “Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)”;
- b) Regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1985, n. 782;
- c) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”;
- e) Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche”;
- f) Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”;
- g) Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- h) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- i) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2009, n. 51, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”.

-----  
*L’articolo, ai fini di una più agevole consultazione del testo dell’Accordo, reca la definizione degli istituti disciplinati, indicandone i principali riferimenti normativi.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 2

### ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato con esclusione dei dirigenti.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo **entrano in vigore entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso** e, ferma restando la scadenza del quadriennio normativo vigente all'atto della sottoscrizione, continuano ad applicarsi sino all'adozione del nuovo Accordo nazionale quadro.

-----  
*Destinatario dell'Accordo è tutto il personale della Polizia di Stato ad esclusione di quello che riveste qualifiche dirigenziali. Pertanto esso si applica al personale non dirigente che espleta funzioni di polizia, a quello che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica ed a quello appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.*

*L'Accordo produce i suoi effetti fino all'adozione del successivo. Pertanto, devono essere rinnovate le procedure e l'invio dell'informazione preventiva anche laddove non si ritenga di dover adottare delle modifiche.*

*Va precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche alle verifiche ed ai confronti eventualmente non conclusi alla data di emanazione della presente circolare. Per gli istituti dello straordinario programmato e della reperibilità, le cui procedure siano state già definite prima di tale data, i relativi effetti si esauriranno allo scadere del termine previsto.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 3

### ARTICOLO 3 CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1. La contrattazione decentrata si svolge presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, a cura dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali e presso gli uffici indicati nell'allegato A unito al presente Accordo.
2. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici interforze la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell'ufficio o direzione centrale sovraordinati.
3. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici diversi da quelli interforze, non ricompresi nell'allegato A, la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell'ufficio competente alla gestione amministrativa.
4. Gli accordi decentrati sono stipulati nell'ambito e nei limiti fissati dal D.P.R. n.164/2002 e dal presente Accordo, relativamente alle seguenti materie:
  - a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
  - b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
  - c) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
  - d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive secondo i principi di cui al D.Lgs. n. 198/2006;
  - e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal comma 5, lettera a), dell'articolo 24, del D.P.R. n. 164/2002;
  - f) criteri per l'esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, del presente Accordo.
5. Gli accordi decentrati non possono comportare, in ogni caso, oneri finanziari aggiuntivi ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.P.R. n. 164/2002.
6. Gli accordi decentrati continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei successivi.

-----  
*L'articolo individua gli Uffici sede di contrattazione decentrata e le materie oggetto della stessa. I titolari degli Uffici indicati nell'allegato A, in quanto responsabili delle relazioni sindacali, provvedono alla contrattazione decentrata per tutti gli uffici da loro dipendenti (ad es. il Compartimento della polizia stradale per le Sezioni, Sottosezioni, Distaccamenti ecc...).*

*Per gli Uffici e le Direzioni Centrali del Dipartimento tale contrattazione decentrata è curata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali; per gli uffici periferici interforze provvedono l'Ufficio o la Direzione Centrale rispettivamente competente (ad es. Centri Operativi DIA; Nuclei Operativi Protezione; Centri Cooperazione Internazionale); per gli uffici periferici diversi*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*da quelli interforze non indicati nell'allegato A provvede l'Ufficio competente alla gestione amministrativa (ad es. la Questura per gli Uffici stralcio e le Sezioni di P.G.). Riguardo alle materie oggetto di contrattazione decentrata, l'unica novità è rappresentata dalla lettera f) concernente l'individuazione dei criteri per l'esame delle istanze inoltrate dal personale che abbia compiuto 50 anni di età o con almeno 30 anni di servizio, materia disciplinata dal successivo articolo 12.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 4

### ARTICOLO 4 PROCEDIMENTO

1. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici indicati dall'articolo 3 ed una delegazione sindacale, composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002. Gli accordi decentrati per il Dipartimento della pubblica sicurezza sono stipulati dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle segreterie provinciali. Le trattative potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali.
2. Può essere delegato a presiedere la delegazione di parte pubblica il funzionario con qualifica più elevata che, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 782/1985, è destinato ad assumere la direzione dell'ufficio in caso di assenza o impedimento del titolare. **La delega non può prevedere limitazioni all'assunzione delle determinazioni relative agli oggetti di contrattazione. In assenza o mancanza di funzionari preposti all'ufficio, l'Amministrazione può designare un funzionario responsabile che procederà all'avvio ed, eventualmente, alla definizione degli accordi.**
3. Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e dovranno concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine.
4. Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti dal presidente della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della delegazione sindacale di cui al comma 1 che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.
5. **Per gli uffici a competenza interprovinciale o interregionale, le trattative sono condotte in ambito provinciale e gli accordi sono sottoscritti dal titolare dei predetti uffici o da un suo delegato ai sensi del comma 2 del presente articolo e dai rappresentanti delle rispettive segreterie provinciali.**
6. Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro il termine di cui al comma 3, il presidente della delegazione di parte pubblica, entro le successive 48 ore, trasmette al Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per le Relazioni Sindacali adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa, corredate da proposte utili al suo raggiungimento. Le trattative per la definizione degli accordi proseguono presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali che, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca le Segreterie Nazionali.
7. Per il Dipartimento della pubblica sicurezza le trattative di cui al comma 6 proseguono, con le medesime modalità, presso l'Ufficio del Vice Capo della Polizia preposto al coordinamento ed alla pianificazione delle Forze di Polizia con la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Segreterie Nazionali.
8. Copia degli accordi è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta ed è trasmessa dai dirigenti agli uffici dipendenti.
9. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti ad ottenere copia dei predetti accordi ai sensi della L. n. 241/1990.



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*La norma disciplina il procedimento per la stipula degli accordi decentrati, individuando nei titolari degli Uffici indicati nell'articolo 3 gli organi di parte pubblica competenti alla sottoscrizione.*

*La delegazione di parte sindacale è composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31 dicembre 2008 e firmatarie del presente Accordo, adottato ai sensi del D.P.R. n.164/2002 (in tal senso deve intendersi l'espressione "Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002"), indipendentemente dal numero delle sigle sindacali che compongono la singola Federazione. La norma richiama un principio di carattere generale da applicare, salvo non sia stabilito diversamente, a tutti i momenti delle relazioni sindacali previsti dal presente Accordo. La composizione della delegazione è rimessa alla scelta esclusiva di ogni organizzazione sindacale.*

*E' confermata la possibilità di condurre le trattative a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali. Al riguardo si coglie l'occasione per richiamare quanto previsto dalla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000, con cui è stato chiarito che le trattative a tavoli separati non sono ipotizzabili né per le materie oggetto di informazione preventiva, né per gli istituti ad essa connessi (esame congiunto e confronto). Quella modalità procedurale, infatti, non può che riferirsi alle trattative che sono parte di un momento negoziale, individuando, in tal modo, il criterio generale distintivo della correlazione tra negoziazione/contrattazione e possibilità di trattativa a tavoli separati.*

*Il comma 2 disciplina l'ipotesi di delega alla contrattazione da parte dei titolari degli Uffici, in merito alla quale si rileva l'opportunità di limitarne il ricorso ai soli casi strettamente indispensabili, trattandosi di attività connaturata alla funzione di dirigenza. Nel caso di assenza, anche temporanea, di funzionari preposti all'ufficio, la designazione è effettuata dall'Ufficio o Direzione Centrale di cui sono articolazione, sentito l'Ufficio per le Relazioni Sindacali.*

*La delega è formulata per iscritto e non può prevedere limiti ad assumere le determinazioni in ordine alle materie oggetto di contrattazione.*

*I termini previsti dal comma 3, sospesi nel decorso mese di ottobre, riprendono a decorrere dalla ricezione della presente circolare, pertanto, gli Uffici entro 10*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*giorni da tale data avvieranno le trattative da concludersi entro i 60 giorni successivi.*

*Gli accordi divengono efficaci una volta sottoscritti dal presidente della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della delegazione sindacale che rappresentano la maggioranza assoluta, calcolata sulla base del dato associativo provinciale, certificato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Va precisato che le trattative devono essere svolte in ambito provinciale anche per gli Uffici a competenza interprovinciale e interregionale (Compartimenti delle Specialità, Zone, etc.) i cui titolari avranno cura di assicurare, nel rispetto delle peculiarità degli uffici rispettivamente dipendenti, l'omogeneità delle contrattazioni.*

*Il comma 6 prevede che, qualora gli accordi decentrati non siano conclusi entro il termine massimo di 60 giorni, le trattative per la definizione degli accordi proseguano presso l'Ufficio Relazioni Sindacali. E' un'ipotesi da ritenersi del tutto eccezionale, considerato che il corretto esplicarsi delle relazioni sindacali dovrebbe consentire, in via ordinaria, il raggiungimento delle intese a livello periferico, attesa anche la conferma delle materie oggetto di contrattazione decentrata previste dal precedente Accordo, con la sola novità della determinazione dei criteri di impiego del personale con particolari requisiti (articolo 12 dell'Accordo).*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 5

### ARTICOLO 5 VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI

1. I titolari degli uffici centrali e periferici sedi di contrattazione decentrata **convocano** con cadenza semestrale i rappresentanti delle corrispettive segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso.
2. La convocazione è effettuata entro 30 giorni dalla cadenza semestrale a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo decentrato. La data dell'incontro è comunicata con un anticipo di almeno 20 giorni.
3. I titolari degli uffici di cui al comma 1, entro 10 giorni prima dell'incontro, inviano alle organizzazioni sindacali un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti ai fini della verifica e mettono a disposizione la documentazione relativa garantendone il diritto all'accesso fino al compimento della verifica stessa e, successivamente, ai sensi della L. n. 241/1990.
4. Dell'esito della verifica è redatto contestuale verbale dal quale risultano le posizioni delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione. Copia dello stesso è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e successivamente a quelle che ne facciano richiesta.
5. Nel caso di inadempienze accertate nell'ambito della verifica, i titolari degli uffici di cui al comma 1 provvedono, entro e non oltre 10 giorni dall'incontro ad informare le segreterie provinciali delle misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi sottoscritti.

-----  
*Con riferimento al comma 1, nel ribadire che i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata provvedono ad effettuare le verifiche sull'attuazione degli accordi stipulati, si ricorda che, oltre alla possibilità di delega già prevista nell'articolo precedente, per gli Uffici a competenza interprovinciale o interregionale, ovvero per quelli che sono diretta promanazione di un Ufficio Centrale, la verifica può essere delegata al funzionario che dirige l'articolazione direttamente interessata.*

*E' previsto che i rappresentanti sindacali siano convocati per gli incontri dai titolari degli uffici ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.P.R. 164/2002: i relativi permessi - da intendersi riferiti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale - sono retribuiti con esclusione dell'indennità e dei compensi per lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*Le altre disposizioni mirano a scandire le tempistiche della verifica e ad indicare i dati e la documentazione da fornire. In particolare, la convocazione prevista dal comma 2 va effettuata entro il 30° giorno che precede la scadenza del semestre, da calcolarsi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo decentrato. Va precisato che l'eventuale attività di consultazione della documentazione messa a disposizione prima dell'incontro non dà titolo alla concessione di permessi sindacali a carico dell'Amministrazione.*

*Tra la documentazione da fornire ai fini della verifica, che è opportuno sia disponibile anche nel corso della verifica stessa, è compresa quella indicata dal successivo articolo 20, comma 7, relativa al numero delle giornate di aggiornamento professionale che, non utilizzate dal personale, sono da riportare all'anno successivo.*

*La documentazione da fornire alle organizzazioni sindacali ai sensi del presente Accordo è preferibilmente trasmessa, laddove sia possibile, per via telematica.*

*Il verbale costituisce il documento finale ed esaustivo della verifica, da redigere contestualmente e da consegnare alle organizzazioni sindacali al termine dell'incontro.*

*L'ultimo comma prevede un termine ("entro e non oltre 10 giorni dall'incontro") entro il quale l'Amministrazione provvede ad informare le segreterie provinciali in merito alle misure adottate nel caso di eventuali inadempienze accertate.*

*Si allega fac-simile del prospetto riepilogativo di cui al comma 3.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 6

### ARTICOLO 6 MODIFICA DEGLI ACCORDI DECENTRATI

1. Su richiesta del titolare dell'ufficio ovvero di una o più organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia, e con le stesse procedure e modalità con cui è stato definito l'accordo, sono avviate specifiche trattative per la definizione di modifiche o integrazioni all'accordo precedentemente sottoscritto.
2. Alle trattative di cui al comma 1 sono invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato oggetto delle modifiche.
3. Le modifiche o le integrazioni agli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritte dalle parti secondo le modalità previste dal comma 4, dell'articolo 4 del presente Accordo.
4. La mancata sottoscrizione delle modifiche o integrazioni non incide sulla validità degli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 del presente Accordo.

-----  
*La norma stabilisce che gli accordi decentrati possono essere modificati a richiesta del titolare dell'Ufficio ovvero di una o più organizzazioni sindacali che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia. Le modifiche sono efficaci quando sono sottoscritte dai sindacati che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+ 1). Tali percentuali vanno calcolate sulla base del dato associativo annualmente certificato.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 7

### ARTICOLO 7 ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e degli uffici, centrali e periferici, del Dipartimento della pubblica sicurezza. Le tipologie di orari previste nel presente Accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle finalità istituzionali e delle esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinamento e dalle norme contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro.
2. La scelta delle tipologie di orario di servizio da applicarsi presso gli uffici deve essere coerente e finalizzata al tipo di servizio.
3. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. La scelta dell'orario di lavoro, nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, deve assicurare il sereno e proficuo svolgimento del servizio.
4. Le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 sono adottate con riferimento a periodi non inferiori ai tre mesi ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 164/2002.
5. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.
6. L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali, di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, è assunta previa intesa con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. In tali casi, il titolare dell'ufficio interessato invia alle segreterie provinciali l'informazione in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano e, contestualmente, invita le medesime segreterie all'incontro per il raggiungimento dell'accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell'informazione e l'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'ufficio e dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.
7. In occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha notizia e che non consentono né l'attivazione delle procedure stabilite per la contrattazione periferica, né l'applicazione degli orari previsti contrattualmente ovvero dai prospetti 1 e 2 allegati al presente Accordo, i titolari degli uffici possono disporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai predetti prospetti ed a quelle oggetto di intesa, informandone, senza particolari formalità, le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e fornendo, ove richieste, successive motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni saranno limitate al tempo strettamente necessario per assicurare le esigenze che le hanno determinate, fermo restando l'avvio, entro 24 ore, delle procedure di cui al comma 6, da concludersi tassativamente entro 48 ore, nel caso in cui le stesse si protraggano oltre 3 giorni consecutivi.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segue ART. 7

8. La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato.

-----  
*La norma aggiorna la disciplina degli orari, richiamando l'istituto dell'informazione preventiva - disciplinato dall'articolo 25 del D.P.R. 164/2002 - con cui si provvede, nell'ambito delle articolazioni previste dall'Accordo Nazionale Quadro, a determinare le tipologie di orari di servizio da adottare per ogni Ufficio.*

*Nel ribadire che i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata sono i responsabili delle relazioni sindacali nell'ambito di tutti gli uffici da essi dipendenti si richiama quanto precisato sub articolo 5 in materia di verifica dell'attuazione degli accordi decentrati, pertanto l'informazione preventiva può essere fornita dal funzionario che dirige l'articolazione periferica appositamente delegato.*

*In conformità a quanto previsto dal comma 4 gli orari di servizio definiti con l'informazione preventiva non possono essere modificati prima che siano trascorsi tre mesi dalla loro adozione.*

*Va, altresì, precisato che le articolazioni degli orari di servizio sono riferite agli uffici intesi nella loro unitarietà e, pertanto, si applicano a tutto il personale che vi presta servizio, compreso quello eventualmente aggregato.*

*Si richiama, in particolare, l'attenzione sul carattere innovativo del comma 5 volto a definire, anche alla luce di problematiche interpretative insorte nell'applicazione del precedente Accordo e delle pronunce giurisdizionali intervenute in materia, la disciplina degli orari per i servizi di ordine e*



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*sicurezza pubblica prima genericamente compresi negli orari di servizio "ordinari". In particolare, detta disposizione mira a chiarire che la procedura dell'informazione preventiva si applica anche a quei servizi di ordine e sicurezza pubblica che abbiano le caratteristiche di prevedibilità e programmabilità. In tali ipotesi è possibile definire, nel più ampio contesto dell'informazione preventiva per l'adozione degli orari di servizio, anche i criteri generali per l'individuazione dei turni previsti dagli articoli 8 e 9 da applicare ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica "prevedibili e programmabili", evitando di ricorrere ad un'informazione preventiva per ognuno di essi. Ulteriore novità per detti servizi è rappresentata dalla possibilità di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei turni (prima prevista solo per il personale dei Reparti Mobili) in relazione a particolari esigenze connesse a servizi di ordine e sicurezza pubblica.*

*Pertanto la predetta possibilità di anticipare o posticipare di un'ora va riferita ai turni per i servizi di ordine e sicurezza pubblica individuati nell'informazione preventiva e non ai turni che il personale da impiegare nel servizio di ordine e sicurezza pubblica ordinariamente svolge.*

*La possibilità di adottare orari diversi da quelli previsti dall'Accordo è stata estesa a qualsiasi tipologia di servizio, diversamente da quanto previsto dal precedente Accordo che limitava tale facoltà "ai compiti esclusivamente operativi o investigativi". Il presupposto applicativo è costituito dall'esistenza di "comprovate e specifiche esigenze" ovvero da "specifiche esigenze locali", al fine di assicurare maggiore flessibilità organizzativa in relazione alle necessità. La norma, inoltre, definisce più puntualmente la procedura stabilendone il termine finale. Resta confermata la percentuale del 50% +1 delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e rappresentative sulla base del dato associativo annualmente certificato.*

*Al riguardo, trattandosi di attività negoziale sussiste la possibilità di condurre le trattative a tavoli separati, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali.*

*Il comma 7 estende la possibilità di adottare gli "orari in deroga" a qualsiasi tipologia di servizio (e non solo quelli a carattere continuativo come previsto dal precedente Accordo) da predisporre nell'arco delle 48 ore, in presenza di "eccezionali, imprevedibili ed indilazionabili esigenze operative" che non*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*consentano il ricorso alle procedure ordinarie. La norma conferma sostanzialmente le modalità previste dalla precedente disciplina (consistenti nel fornire l'informazione senza particolari formalità alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali, prevedendo l'obbligo di fornire successive motivazioni scritte alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali che ne abbiano fatto richiesta. Qualora gli orari in deroga debbano essere adottati per un periodo superiore a tre giorni, occorrerà avviare entro le 24 ore successive le procedure previste dal comma precedente, da concludersi nel più breve termine delle 48 ore (anziché 10 giorni).*

*Il comma 8 indica i contenuti della programmazione settimanale. Tale documento, da utilizzare in forma standardizzata per tutte le articolazioni del medesimo Ufficio, deve riportare la tipologia di assenza evitando riferimenti a dati sensibili. Si richiama l'attenzione sulla necessità che gli Uffici provvedano a comunicare al personale interessato le eventuali variazioni alla programmazione riguardanti le giornate di sabato e di domenica.*

*Infine, poiché, come noto, il personale della Polizia di Stato è tenuto a prestare il turno di lavoro giornaliero previsto, nell'eventualità che il servizio si riveli di durata inferiore ed atteso che non possono essere preventivamente ipotizzabili le situazioni, i dirigenti valuteranno caso per caso le modalità di completamento dell'orario alla luce delle peculiarità del servizio effettuato e dei possibili impieghi, coerenti con l'attività ordinaria. Resta fermo il principio che il dipendente non può svolgere più turni nella medesima giornata.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 8

### ARTICOLO 8 SERVIZI CONTINUATIVI

1. I servizi continuativi sono articolati nei seguenti quadranti giornalieri:
  - a) articolazione in 6 turni settimanali:  
**00-07, 07-13, 13-19, 19-24 con la previsione per effetto dei 13 minuti in più espletati per ogni turno, di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo l'effettuazione di 28 giorni lavorativi, secondo quanto indicato nel prospetto 1 allegato al presente Accordo comprese anche le assenze legittime. Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti del monte ore assegnati all'ufficio di appartenenza;**
  - b) articolazione in 5 turni settimanali, da applicarsi esclusivamente per i servizi interni: 22-07, 07-14, 14-22 secondo quanto indicato dal prospetto 2 allegato al presente Accordo.
2. **Eventuali deroghe previste da accordi sottoscritti a livello territoriale, in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 7, comma 6, possono attuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:**
  - dopo il riposo settimanale non può effettuarsi il turno ricadente nella fascia oraria 00-07;
  - tra un turno e l'altro devono intercorrere non meno di 11 ore.
3. **Gli orari o le articolazioni di turno diversi da quelli di cui al comma 1 possono essere attuati previo accordo con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo e con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.**
4. Nell'orario di lavoro risultante dal prospetto 1 allegato al presente Accordo va computato, per i servizi esterni, il tempo occorrente per raggiungere, dall'ufficio di appartenenza, il luogo in cui deve svolgersi il servizio e quello per il rientro, nonché le frazioni di tempo necessarie per il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale, in relazione ai periodi indicati nel prospetto stesso da destinare alle attività interne che sono diretta conseguenza del servizio effettuato. Qualora si tratti di servizi interni, il personale permane nell'ufficio cui è addetto per lo svolgimento delle attività di fine turno fino al completamento dell'orario d'obbligo contrattuale.
5. Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario, nei turni 19-24 di cui al comma 1, lettera a). Il personale nella giornata di rientro da un **periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni** o dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno **00-07**.

-----  
*L'articolo mira ad aggiornare la disciplina dei servizi continuativi. Le principali innovazioni possono sintetizzarsi nei seguenti punti:*

- *previsione di un'unica articolazione in sei turni settimanali, che corrisponde ad una ipotesi già contemplata dal precedente Accordo e che consente di superare alcune difficoltà applicative;*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- *integrazione della previsione relativa al computo della prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi per un periodo di tempo inferiore a 28 giorni lavorativi. Qualora la prestazione aggiuntiva non raggiunga i sessanta minuti o i suoi multipli utili al pagamento del lavoro straordinario nel mese di riferimento, va riportata ai mesi successivi;*
- *individuazione di criteri inderogabili (comma 2) nel caso di adozione di "orari in deroga" stabiliti da accordi sottoscritti a livello territoriale in ragione di specifiche esigenze locali ai sensi dell'articolo 7, comma 6.*

*Il comma 5 nel confermare la precedente disciplina, prevede, inoltre, di non impiegare il personale nel turno 00/07 nella giornata in cui rientra dal congedo ordinario di durata non inferiore a sei giorni.*

*In merito alla disciplina del giorno libero e delle assenze legittime si confermano le disposizioni impartite con la circolare 333-A/9807.F.1.2. del 20 gennaio 2003 concernente "Applicazione articolo 7, comma 1, dell'A.N.Q.: fruizione del c.d. giorno libero".*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 9

### ARTICOLO 9 SERVIZI NON CONTINUATIVI

1. I servizi non continuativi sono articolati:
  - a) articolazione in 6 turni settimanali:
    - a.1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20, ovvero, in relazione a specifiche e motivate esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con turni 07-13 e 13-19, secondo aliquote fissate dal responsabile dell'ufficio in maniera da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni, **fermo restando che ogni dipendente non può effettuare più di due turni pomeridiani la settimana;**
    - a.2) con orario 08-14;
  - b) articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio;
    - b.1) con orario 08-14 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07-13 integrata da due rientri di 3 ore **compresi nella fascia 14-18 che devono essere programmati dal lunedì al venerdì.** Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto;
    - b.2) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio 07-13 e 13-19, integrata da due rientri di 3 ore che **sono programmati dal lunedì al venerdì, compresi nella fascia 10-18.** Uno dei rientri può essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno di lavoro ordinario ed i rientri deve essere prevista un'interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto.
2. **Nelle ipotesi previste alle lettere a.1) e b.2), al fine di favorire il sereno ed efficace svolgimento del servizio ed assicurare un'equa rotazione tra tutto il personale, le aliquote di personale ripartite tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano sono espressamente indicate nell'informazione preventiva.**
3. Nelle ipotesi descritte al comma 1, il responsabile dell'ufficio, **nell'ambito della programmazione settimanale**, al fine di assicurare la presenza in servizio nella **fascia oraria 08-20** anche nelle giornate di sabato e/o domenica **attraverso un'equa rotazione** tra tutto il personale, individua le aliquote che, a turno, devono osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell'interessato, possono essere non consecutive nella stessa settimana contemperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Trova comunque applicazione il disposto dell'articolo 63, quinto comma, della L. n. 121/1981.
4. **L'aliquota di personale da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al 20% della forza disponibile e ogni dipendente non può essere impiegato per più di due domeniche al mese.**
5. **Nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno festivo o di assenza legittima, non si procede al recupero delle ore di rientro.**



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

segue ART. 9

6. Nei casi in cui il personale impiegato **stabilmente** nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari **ed improrogabili** esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
  - **impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;**
  - **non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14-20;**
  - **non impiego nel turno 00-07 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero dal congedo straordinario.**
7. Per il personale addetto ai servizi di scorta e/o tutela nonché per il personale degli autoparchi e degli autocentri, ove non risulti possibile attuare il cambio sul posto, l'articolazione del servizio potrà essere prevista a giorni alterni, previ accordi con le segreterie provinciali secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
8. **La programmazione del riposo settimanale per il personale impiegato nei servizi non continuativi deve, prioritariamente, essere riferita alla giornata della domenica. In caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che impediscano la fruizione del riposo settimanale di domenica, detto personale a rotazione, secondo il principio di equità, non potrà essere impiegato nella giornata di domenica per più di due settimane consecutive e, comunque, non oltre due al mese. Resta salva la possibilità di raggiungere accordi diversi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.**

-----  
*Sono stati sostanzialmente confermati i turni previsti dall'Accordo precedente che consentono di assicurare l'operatività degli uffici non impegnati in servizi continuativi, recependo anche alcuni orientamenti consolidatisi in materia (es. commi 5 e 6).*

*La norma prevede che tra il turno "ordinario" ed il rientro (antimeridiano e pomeridiano) deve intercorrere almeno mezz'ora al fine di assicurare il tempo necessario al pasto ed il recupero delle energie psico-fisiche, pertanto con l'informazione preventiva si provvederà ad indicare la durata dell'interruzione e il conseguente orario del rientro, individuati sulla base delle condizioni esistenti in loco per il pasto.*

*Inoltre la norma (comma 4) tiene debito conto del fatto che il personale destinatario della stessa è prevalentemente impiegato in uffici che non richiedono la copertura nella giornata di domenica. In tale ottica, anche alla luce del previsto limite d'impiego non superiore a due domeniche per ogni mese, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'informazione preventiva*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*individui criteri generali per una corretta ed uniforme attuazione delle disposizioni citate.*

*Con riguardo ai rientri pomeridiani o antimeridiani si precisa che, oltre al ricorso ai c.d. rientri "a scalare" (circolare n. 555/39/RS/01113/3454 del 22 ottobre 1998), possono essere previsti anche i c.d. rientri "fissi" ove ritenuti utili al fine di prevenire problemi organizzativi.*

*Con riferimento al comma 6, che si applica anche all'ipotesi di impiego nei servizi di ordine pubblico, il secondo criterio, per una corretta applicazione, va interpretato nel senso che il personale che abbia effettuato il turno 14/20 non può essere impiegato successivamente nel turno 00/07, in analogia a quanto previsto per i servizi continuativi per i quali la programmazione deve assicurare l'intervallo di almeno undici ore tra un turno e l'altro (articolo 8, comma 2, punto 2).*

*Infine si rammenta che è possibile ricorrere ad intese con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del presente Accordo, per programmare turni pomeridiani oltre il limite previsto dal comma 1; rientri pomeridiani nelle giornate di sabato e domenica; percentuali superiori a quelle previste dal comma 4; impiego di personale per più di due domeniche al mese.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 10

### ARTICOLO 10 ORARIO FLESSIBILE

1. L'orario flessibile è applicabile nei servizi non continuativi con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio. I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta **scritta e motivata** del dipendente, l'applicazione dell'orario flessibile. L'eventuale provvedimento di **diniego deve essere adeguatamente motivato**. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista: anticipando o posticipando l'orario di entrata o anticipando l'orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno.
2. **Il recupero dei 30 o 60 minuti di cui al comma 1 avviene:**
  - nella medesima giornata anticipando o prolungando l'orario d'obbligo;
  - ovvero in un turno unico settimanale di 3 ore nella prima ipotesi (30 minuti); in due turni settimanali di 3 ore nella seconda ipotesi (60 minuti).
3. Le modalità di recupero di cui al comma 2 sono disposte dal responsabile dell'ufficio **contemperando le esigenze del dipendente, indicate nella richiesta di avvalersi dell'orario flessibile, con le esigenze del servizio e con l'articolazione oraria dell'ufficio di appartenenza.**

-----  
*La disciplina dell'orario flessibile, nel confermare la possibilità di posticipare l'orario di entrata, introduce come elemento innovativo la possibilità di anticipare l'orario di inizio del turno di servizio.*

*Si ricorda che la flessibilità può incidere sull'inizio o sul termine del turno di servizio unitariamente inteso.*

*La richiesta del dipendente deve essere presentata in forma scritta, indicando le relative motivazioni e con congruo anticipo rispetto alla programmazione settimanale e può far riferimento a periodi temporali secondo le esigenze del dipendente.*

*Il responsabile dell'Ufficio, valutata l'istanza in relazione all'esigenze dell'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale provvedimento di diniego.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 11

### ARTICOLO 11 CAMBIO TURNO

1. Per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:
  - a) a richiesta scritta e motivata del personale interessato. **L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto;**
  - b) **d'ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.**
3. Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese.
4. **Per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario.**
5. I dirigenti degli uffici ripristinano, non appena possibile, la turnazione originaria.
6. **Non costituisce cambio turno l'anticipo o il posticipo del turno di un'ora nell'ipotesi previste dal presente Accordo.**
7. L'Amministrazione fornisce entro cinque giorni dalla richiesta ed in forma scritta alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero dei cambi turno del mese precedente disposti ai sensi del comma 2, lettera b), e le motivazioni che li hanno determinati.
8. **Entro il mese di febbraio di ciascun anno, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per l'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno. In sede di prima attuazione l'incontro si tiene entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.**

-----  
*Il nuovo Accordo introduce una disciplina autonoma del cambio turno, prima inserita tra le disposizioni concernenti i servizi continuativi e non continuativi. Ciò anche in conformità alle innovazioni apportate dall'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n.51/2009, che ha inserito l'istituto tra le materie oggetto di confronto semestrale.*

*Si evidenzia, inoltre, che la nuova disciplina, nel tener conto delle problematiche emerse nel corso degli anni, mira a rendere omogenei i criteri applicativi dell'istituto anche al fine di evitare eccessive variazioni nella programmazione settimanale.*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*L'istituto del cambio turno fa riferimento alla modifica - disposta successivamente alla programmazione - dell'orario di lavoro indicato nella programmazione settimanale che, come noto, è predisposta secondo le tipologie di orario definite con l'informazione preventiva.*

*La norma, nel confermare quanto già previsto nell'Accordo precedente, stabilisce che successivamente alla programmazione settimanale possa disporsi un cambio turno alla settimana o, se relativo al quadrante notturno, uno al mese per dipendente.*

*Al riguardo, nel disporre i cambi turno si ricorrerà a criteri di rotazione al fine di evitare di gravare sul medesimo personale.*

*Considerato che l'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali prevede, al momento, la corresponsione di un compenso in alcuni casi di variazione del turno, si precisa che non dà luogo a compenso per il cambio turno la modifica dell'orario disposta in sede di programmazione settimanale per non più di una volta a settimana.*

*Invece, le variazioni di turno disposte successivamente alla programmazione settimanale ( non più di una a settimana o, se relativa a quadranti notturni, non più di una al mese ) danno sempre diritto al compenso in oggetto.*

*Nelle more dell'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno, di cui al comma 8, resta valido il numero dei cambi turno fissato dall'allegato 2 alla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 12

### ARTICOLO 12 IMPIEGO DI PERSONALE CON PARTICOLARI REQUISITI

1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne.
2. I titolari degli uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all'esame delle istanze di cui al comma 1 secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali in sede di accordo decentrato.  
Nell'individuazione dei criteri si tiene conto, nell'ordine:
  - dell'età del personale;
  - dell'anzianità di servizio;
  - delle infermità derivanti da causa di servizio;
  - del percorso professionale.
3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell'ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l'Amministrazione informa l'interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta di esonero, l'eventuale istanza di revoca presentata dall'interessato produce i suoi effetti in concomitanza della cadenza trimestrale di cui al comma 2.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo hanno carattere sperimentale e saranno oggetto di verifica entro il 31 dicembre 2010.

-----  
*Le disposizioni mirano a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, lett. l), del D.P.R. 164/2002 che demanda all'Accordo Nazionale Quadro l'individuazione dei criteri di valutazione delle istanze presentate dal personale con oltre 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio.*

*Attesa l'esigenza di valutare attentamente l'impatto della norma sulla funzionalità dei servizi, anche alla luce dei dati sulle adesioni del personale interessato, si è ritenuto necessario attribuire alla disposizione carattere sperimentale - al fine di consentire eventuali successivi correttivi - e di circoscriverne l'applicazione alla sola ipotesi dell'esonero dai turni serali e notturni, intendendosi per questi ultimi quelli compresi nella fascia oraria 19/07.*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*Destinatario della norma è il personale in possesso dei menzionati requisiti di anzianità, " impiegato " nei servizi esterni.*

*I criteri per la valutazione delle istanze, che devono tenere conto dei parametri indicati dal comma 2, sono definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata, dalla cui sottoscrizione decorre la cadenza trimestrale prevista dalla norma. Sulla base di tali criteri, il titolare dell'Ufficio provvede a valutare le istanze attribuendo alle stesse un ordine di priorità, cui andrà fatto riferimento qualora sussista la possibilità di aderire alla richiesta, tenuto conto della dotazione organica e della tipologia di servizio dell'ufficio in cui opera il dipendente. Ove non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda l'Ufficio provvederà a darne comunicazione all'interessato informandolo sulle eventuali, possibili, soluzioni alternative.*

*Va precisato che l'ipotesi dell'eventuale presentazione di un'istanza di revoca, prevista dal comma 4, implica che il dipendente esonerato dai turni serali e notturni abbia continuato a permanere nel medesimo ufficio e che il relativo accoglimento dovrà avvenire con modalità compatibili con i tempi tecnici della programmazione dei servizi.*

*Nell'evidenziare, infine, che la disciplina in esame non può interferire con la materia della mobilità, che com'è noto non costituisce oggetto di contrattazione, sarà cura di questo Dipartimento avviare un monitoraggio ricognitivo sull'esito della sperimentazione entro il 31 dicembre 2010.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 13

### ARTICOLO 13 REPARTI MOBILI

1. Per il personale dei Reparti Mobili impiegato nei servizi continuativi e non continuativi, interni ed esterni, vale quanto stabilito negli articoli 8 e 9 del presente Accordo.
2. L'orario d'obbligo contrattuale del personale dei Reparti Mobili impiegato in servizio di ordine pubblico ha la durata di:
  - a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali: 6 ore continuative;
  - b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali: 7 ore e 12 minuti continuativi;
  - c) **qualora gli orari di servizio necessari per assicurare le esigenze istituzionali siano difformi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, gli stessi potranno essere adottati previ accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.**
3. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni indicati dai commi precedenti, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.
4. Salvo che vi ostino improvvise ed improcrastinabili esigenze di servizio, al personale dei Reparti Mobili deve essere assicurato, **almeno due volte** ogni cinque settimane, il riposo settimanale coincidente con la domenica, **secondo un criterio di rotazione tra tutto il personale interessato.**
5. Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 782/85 l'ordine di servizio viene redatto giornalmente ed esposto all'albo del Reparto entro le ore 13.00 e, comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del Reparto da cui dipende.
6. **Al personale di cui al comma 1 non si applica l'articolo 11 salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 2, dello stesso articolo.**

---

*La disposizione riproduce quella dell'Accordo precedente prevedendo anche per il personale dei Reparti Mobili la possibilità di adottare - d'intesa con le organizzazioni sindacali - orari difformi da quelli di cui agli articoli 8 e 9. I dirigenti dei Reparti Mobili avranno cura di individuare le tipologie di orario da adottare per l'impiego del personale nei servizi di ordine pubblico, in particolare per quelli da espletare fuori sede in modo da coordinarsi con gli orari previsti nelle relative ordinanze emanate dalle competenti Autorità provinciali di pubblica sicurezza.*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*Ulteriore novità è costituita dalla previsione del comma 4 che assicura il riposo settimanale coincidente con la domenica almeno due volte ogni cinque settimane e secondo un criterio di rotazione tra tutto il personale. Tali previsioni, costituendo una disciplina speciale correlata alla peculiarità dei servizi in questione, derogano pertanto alla normativa generale dell'articolo 9, comma 4.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 14

### ARTICOLO 14 REPARTI VOLO

1. Per il personale aeronavigante e per quello addetto al settore tecnico e burocratico dei Reparti Volo si applicano le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 ovvero per i servizi articolati in 5 turni settimanali anche con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti continuativi.
2. Le articolazioni orarie di cui al comma 1 sono adottate con le procedure previste per l'informazione preventiva di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 164/02, compresi i particolari turni di servizio predisposti per garantire i servizi di allarme.
3. Gli orari di servizio difformi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 possono essere adottati, previ accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
4. Fino alla scadenza delle "Effemeridi" potrà farsi ricorso, per le tipologie di turni di servizio previste al comma 1 e per il personale impiegato nei servizi d'allarme disposti dal dirigente, a prestazioni di lavoro straordinario secondo i criteri indicati nell'articolo 16 del presente Accordo.

-----  
*La norma, in relazione alla specificità del settore, mira ad assicurare la possibilità per i dirigenti dei Reparti, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di individuare articolazioni orarie funzionali alle specifiche esigenze del servizio correlate agli organici ed alle peculiarità territoriali.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 15

### ARTICOLO 15 BANDA MUSICALE

1. L'orario di lavoro dei componenti la Banda Musicale della Polizia di Stato può essere articolato:
  - a) personale orchestrale: prova unica di concertazione dalle ore 08.30 alle ore 10.00 e dalle ore 10.30 alle ore 11.45 con possibilità di accorpare tali periodi, ovvero di anticipare o posticipare di 30 minuti o 1 ora gli orari di inizio e fine dei periodi stessi. Le rimanenti ore d'obbligo sono destinate allo studio ed alla preparazione individuale **in sede**;
  - b) personale orchestrale addetto permanentemente ad attività di supporto: osserva l'orario del personale **dell'Ufficio per i servizi tecnico-gestionali della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza compatibilmente con le esigenze funzionali della Banda Musicale.**
2. In caso di impegni esterni, in sede e fuori sede, si considera come servizio, sempre che il trasferimento avvenga in forma collettiva e con mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione:
  - a) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza ed il raggiungimento della località ove è previsto lo svolgimento del servizio;
  - b) il tempo dell'effettiva prestazione musicale, **dell'attività preparatoria, nonché quello necessario al recupero e alla messa in custodia degli strumenti e dei materiali in dotazione;**
  - c) **il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza dal luogo ove si è svolto il servizio ed il raggiungimento della sede di servizio.**

In caso di viaggio di durata inferiore all'orario d'obbligo, il personale rimane reperibile fino a completamento dell'orario d'obbligo giornaliero.
3. Il servizio che si protrae oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.00 è considerato prolungamento dell'orario di lavoro del giorno precedente da retribuire a titolo di lavoro straordinario. Per l'ulteriore servizio nella stessa giornata debbono, di norma, intercorrere almeno 8 ore **salvo accordi diversi in sede di contrattazione decentrata.** Qualora il servizio abbia termine oltre le ore 02.00, il tempo compreso tra le ore 00.00 e l'orario di fine servizio è considerato servizio per la giornata e l'eventuale impiego nella stessa giornata da diritto al compenso per lavoro straordinario.
4. I concerti in pubblica piazza o in ambienti chiusi debbono avere, di norma, la durata massima di 3 ore nella giornata.
5. **Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale impiegato nelle attività della Fanfara della Polizia di Stato.**

-----  
*La norma, salvo alcune precisazioni, conferma sostanzialmente la disciplina precedente relativa al personale della Banda Musicale della Polizia di Stato estendendola anche a quello della Fanfara.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 16

### ARTICOLO 16 STRAORDINARIO PROGRAMMATO

1. **In relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio che richiedono prestazioni lavorative eccedenti l'orario ordinario di lavoro, i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario nella misura del 40% del monte ore assegnato all'ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il titolare dell'ufficio può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario.**
2. **I turni di lavoro in straordinario programmato, di cui al comma 1, sono stabiliti con cadenza trimestrale dal titolare dell'ufficio previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, con congruo anticipo e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'inizio del trimestre di riferimento. L'informazione deve contenere le seguenti indicazioni:**
  - a) **le finalità perseguite;**
  - b) **il trimestre relativo alla programmazione;**
  - c) **gli uffici interessati;**
  - d) **il personale che vi ha aderito;**
  - e) **la programmazione dei turni di lavoro.**

**L'informazione contiene, inoltre, il dato numerico complessivo delle ore effettuate a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente.**
3. **La programmazione dei turni di lavoro straordinario di cui al presente articolo è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:**
  - a) **il personale interessato deve essere individuato su base volontaria e secondo criteri di rotazione;**
  - b) **il turno di lavoro straordinario programmato può precedere o seguire il turno di lavoro ordinario, salvo che non incida sui tempi destinati alla consumazione dei pasti. In tali casi dovrà essere assicurato al personale un intervallo di almeno 30 minuti;**
  - c) **il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per più di due volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun turno;**
  - d) **il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero, sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni che in cinque giorni;**
  - e) **per i servizi continuativi la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve, altresì, tenere conto dell'esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in relazione alla peculiarità del servizio svolto.**
4. **Il turno di straordinario programmato si configura come orario giornaliero obbligatorio di lavoro. Per sopravvenuti, gravi e improcrastinabili motivi il dipendente può richiedere l'esonero dall'effettuazione dello straordinario programmato, dandone preavviso nel più breve tempo possibile. L'esonero può essere richiesto anche per un periodo di tempo circoscritto.**
5. **Entro il mese di febbraio di ciascun anno presso il Dipartimento della pubblica sicurezza si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario. A partire dal secondo anno, nell'incontro può, altresì, riscontrarsi l'andamento del ricorso alle ore di lavoro straordinario nell'anno precedente, anche con riferimento alle quote utilizzate per lo straordinario programmato.**



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-----  
*E' stata aggiornata la disciplina dell'istituto al fine di valorizzarne le potenzialità nell'ottica di una gestione più flessibile e razionale delle risorse, in coerenza con le finalità generali richiamate nelle premesse.*

*In particolare l'elevazione al 40% (a fronte del 20% previsto dal precedente Accordo) del monte ore complessivo assegnato all'Ufficio risponde alle finalità di conseguire un più ampio ricorso a tale strumento, che, se correttamente utilizzato, consente un impiego delle risorse umane ottimale e funzionale sia alla copertura dei servizi secondo le specifiche esigenze locali, sia per la realizzazione di progetti mirati ai fini istituzionali ogni qualvolta il lavoro ordinario non appaia sufficiente. In tale ottica, considerata la volontarietà dell'istituto, sarà opportuna un'azione di impulso da parte dei titolari degli uffici tendente a favorire la più diffusa adesione del personale, condizione, questa, indispensabile per l'effettiva utilità di tale strumento. Inoltre, poiché la disciplina in argomento si inserisce in quella più generale del lavoro straordinario, va doverosamente richiamata l'esigenza di prestare la massima attenzione sul razionale utilizzo delle risorse disponibili, avendo cura di verificare che il ricorso allo straordinario obbligatorio, c.d. "straordinario emergente", avvenga solo nei casi in cui debbano essere fronteggiate situazioni contingenti e non suscettibili di preventiva programmazione.*

*Particolare rilievo riveste l'attività di verifica e controllo sul ricorso allo straordinario da svolgersi a cura dei responsabili degli Uffici. A tale attività corrisponderà l'attività di monitoraggio generale che questo Dipartimento avvierà in conformità a quanto previsto dal comma 5, che prevede un incontro annuale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, anche al fine di verificare le reali esigenze degli Uffici e le capacità progettuali per l'utilizzo dello straordinario programmato e la validità dei criteri generali di ripartizione dello straordinario.*

*Le innovazioni apportate mirano, fra l'altro, a standardizzare il contenuto e le procedure dell'informazione preventiva, per la quale resta confermata la cadenza trimestrale e a codificare criteri e principi applicativi consolidati. Tra questi la possibilità che il turno di lavoro straordinario programmato preceda o segua, con o senza soluzione di continuità, il turno di lavoro ordinario purché*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*non incida sui tempi destinati al pasto e per i servizi continuativi sia consentito il recupero delle energie psico-fisiche.*

*Infine, il comma 4 chiarisce che il turno di straordinario programmato, per chi vi ha aderito, costituisce orario di lavoro obbligatorio, prevedendo, pur tuttavia la possibilità di chiedere l'esonero dalla prestazione. L'istanza di esonero, per non snaturare l'istituto e per non pregiudicare la funzionalità dei servizi, va accolta esclusivamente in presenza dei presupposti tassativamente fissati dalla norma.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 17

### ARTICOLO 17 RIPOSO COMPENSATIVO

1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario **obbligatorio e programmato** effettuate possono essere commutate, a richiesta del dipendente, in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. La richiesta, l'**accoglimento** e l'eventuale diniego **motivato** vanno formulati per iscritto.
2. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell'orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.
3. Le giornate di riposo compensativo debbono essere fruite, a richiesta dell'interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, **entro l'anno successivo a quello nel quale sono state maturate**.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.
5. Per il confronto **semestrale** di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002, vale quanto previsto **dall'articolo 19** del presente Accordo.

-----  
*Le modifiche apportate dall'articolo 15, comma 6, del D.P.R. n. 51/2009 che stabilisce che "le ore di lavoro straordinario...sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo" hanno reso necessario l'aggiornamento dell'istituto del riposo compensativo relativamente alla commutabilità delle ore di lavoro straordinario. In tal senso, la norma in esame innova la precedente disciplina stabilendo che tale commutazione possa avvenire esclusivamente su richiesta del dipendente tanto per l'ipotesi dello straordinario programmato, che in quella dello straordinario obbligatorio (1° comma).*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 18

### ARTICOLO 18 REPERIBILITA'

1. Oltre quanto previsto dall'articolo 64 della L. n. 121/1981 ed in conformità al disposto di cui agli articoli 25, comma 2, lettera e) e 28, comma 2, del DPR n.164/2002, al fine di garantire l'immediato e puntuale intervento, nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto obbligo al personale della Polizia di Stato di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione e sulla base dei seguenti criteri:
  - a) **la programmazione dei turni di reperibilità da attuarsi presso gli uffici deve essere coerente con la finalità dell'istituto e contenuta nei limiti massimi della pianificazione stabilita per gli uffici annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza;**
  - b) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, **da espletarsi in modo non consecutivo, salvo particolari esigenze di servizio** previste in sede di accordo decentrato;
  - c) la durata del servizio di reperibilità, con detrazione del turno di lavoro **giornaliero**, deve corrispondere a 24 ore **secondo l'articolazione da concordare in sede di accordo decentrato;**
  - d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio, seguendo un **criterio funzionale** di rotazione fra il personale;
  - e) il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale, **fatte salve eventuali deroghe previste in sede di accordo decentrato;**
  - f) **non possono essere collocati in reperibilità i dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti dall'articolo 17, del D.P.R. n. 164/2002 ed il personale che si avvale della facoltà di cui all'articolo 12 del presente Accordo.**
2. All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata.
3. **Il numero delle reperibilità giornaliere disposte ai sensi dell'articolo 64 della L. n. 121/1981 e del presente articolo non può, comunque, superare complessivamente il numero corrispondente al 5% della forza effettiva dell'ufficio rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.**
4. **I dirigenti degli uffici comunicano alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente.**
5. Al pagamento dei compensi si provvede con le risorse individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002.
6. **Per l'individuazione dei criteri di assegnazione delle giornate di reperibilità si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 8.**

-----  
*La norma mira a ricondurre la reperibilità "pattizia" alle finalità connaturali a tale istituto, già oggetto della circolare n. 333-A/9807.F.11.1 del 5 dicembre 2005.*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*In particolare, occorrerà prestare la massima attenzione all'individuazione sia degli uffici per i quali è ritenuto utile il ricorso all'istituto, sia del personale da impiegare, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni svolte [criterio funzionale richiamato dalla lett. d) comma 1].*

*Va ricordato che il limite massimo del numero di reperibilità assegnato annualmente da questo Dipartimento è comprensivo anche delle reperibilità disposte ai sensi dell'articolo 64 Legge 121/81 e degli eventuali c.d. "interventi su chiamata" (al momento compensati con le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionale sotto la voce "indennità di reperibilità").*

*La nuova disciplina offre maggiori margini di flessibilità rispetto alla precedente attraverso il ricorso agli accordi decentrati [vedi ipotesi di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 1].*

*Restano invariate le procedure relative all'accordo semestrale con le organizzazioni sindacali che fanno riferimento al raggiungimento di un'intesa sottoscritta dal titolare dell'Ufficio e dalle organizzazioni sindacali che rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti (50% + 1 del totale degli iscritti) calcolata sulla base del dato associativo annualmente certificato. Inoltre, in ordine alla possibilità di delega ed alle trattative a tavoli separati si richiama quanto indicato in materia di contrattazione decentrata.*

*Alle organizzazioni sindacali che lo richiedano dovrà essere comunicato il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente, ripartite per singolo ufficio.*

*Analogamente a quanto precisato in merito ai cambi turno, nelle more dell'individuazione dei criteri per determinare il numero delle reperibilità da ripartire tra gli uffici, resta valido il numero fissato dall'allegato 2 alla circolare n.555/39/RS/01/113/2081 del 5 giugno 2000.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 19

### ARTICOLO 19 CONFRONTO SEMESTRALE

1. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002, le modalità di attuazione:
  - dei criteri definiti dall'informazione preventiva concernenti gli istituti previsti dagli articoli 16 e 17;
  - degli accordi raggiunti in materia di reperibilità;
  - dei criteri dispositivi dei cambi turno, sono oggetto di confronto, senza natura negoziale e con cadenza semestrale, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali **maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R n. 164/2002.**
2. La data del confronto deve essere comunicata con almeno dieci giorni di anticipo alle predette segreterie, fornendo, contestualmente, un prospetto riepilogativo dei dati necessari al confronto.
3. **Almeno 48 ore prima della data fissata per il confronto l'Amministrazione mette a disposizione le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio ed i fogli firma relativi al periodo oggetto del confronto. Entro lo stesso termine, a richiesta delle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione fornisce eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi di cui al comma 1.**
4. **Prima del confronto le organizzazioni sindacali possono richiedere copia degli atti di cui al comma 3 oggetto di eventuali contestazioni.**
5. **Il confronto si conclude nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre cinque sedute, anche non consecutive, nell'arco massimo di quindici giorni.**
6. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002, qualora in sede di confronto le organizzazioni sindacali riscontrino una diversa valutazione sottopongono la questione all'Amministrazione centrale.

-----  
*Il nuovo Accordo disciplina autonomamente l'istituto del confronto che ha per oggetto le modalità di attuazione dei criteri di programmazione dei turni di lavoro straordinario, di riposo compensativo, dei turni di reperibilità e dei cambi turno.*

*Si ricorda che titolare ad effettuare il confronto è il funzionario responsabile dell'Ufficio centrale o periferico; per gli Uffici territoriali a competenza interregionale e interprovinciale il titolare dell'ufficio è competente anche per*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*le dipendenti articolazioni (ad es. il funzionario che dirige la sezione di polizia stradale effettuerà il confronto anche per i dipendenti distaccamenti).*

*Le principali innovazioni riguardano, in sostanza, il prolungamento a sei mesi, rispetto ai tre precedentemente previsti, della cadenza del confronto, la più puntuale determinazione della procedura, la previsione della durata massima del confronto e l'individuazione della documentazione da fornire.*

*Va ricordato che per il confronto, diversamente dalle attività di carattere preliminare (es. le consultazioni degli atti) sono concessi permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del D.P.R. 164/2002. La delegazione di parte sindacale è composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31 dicembre 2008 e firmatarie del presente Accordo adottato ai sensi del D.P.R. n.164/2002 (in tal senso deve intendersi l'espressione "Accordo recepito con D.P.R. n.164/2002"), indipendentemente dal numero delle sigle sindacali che compongono la singola federazione.*

*Inoltre, con riguardo alla facoltà per le organizzazioni sindacali di richiedere copia degli atti prima del confronto (comma 4), va evidenziato che la disposizione circoscrive tale richiesta ai soli documenti che formeranno oggetto di contestazione, fermo restando, al di fuori di tale ipotesi, la possibilità per la organizzazione sindacale di acquisire altri atti inerenti al confronto previo corrispettivo dei previsti costi di riproduzione. Peraltro, è doveroso segnalare, anche alla luce delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esigenza di fare il più ampio ricorso agli strumenti informatici per la trasmissione di atti e per l'adempimento di oneri di comunicazione e di convocazione.*

*Si allega fac-simile del prospetto riepilogativo di cui al comma 2.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 20

### ARTICOLO 20 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 395/95, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
  - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
  - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale.
2. I dipendenti appartenenti al ruolo dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di:
  - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;
  - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse.
3. **L'Amministrazione assicura l'effettiva partecipazione del personale ai cicli di addestramento al tiro ed alle tecniche operative e di aggiornamento professionale. I predetti cicli potranno effettuarsi anche con conferenze e seminari, attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/1995 e con le modalità previste dall'articolo 3 del presente Accordo. Detti programmi prevedono corsi di durata non inferiore a tre giorni da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, il personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole province. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, da trattare nell'ambito di ciascun ufficio ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo.**
4. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione fornisce, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa sono comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento, **a tal fine formati e qualificati.**
5. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato, **senza oneri a carico dell'Amministrazione**, a partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse professionale relativi ai programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure di cui al comma 3.
6. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, individua i corsi di specializzazione, di qualificazione, di abilitazione, di addestramento e per la progressione in carriera che, per i contenuti e le esercitazioni previste, siano idonei ad assolvere in tutto o in parte agli obblighi di aggiornamento e di addestramento professionale di cui al presente articolo.
7. L'Amministrazione, in occasione della verifica semestrale di cui all'articolo 5 del presente Accordo, **comunica il numero delle giornate non utilizzate dal personale, il cui recupero dovrà avvenire entro l'anno successivo.**
8. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 395/95, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente Accordo e le proposte ritenute necessarie.



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*La disciplina dell'aggiornamento professionale tiene conto della particolare rilevanza della materia per il perseguimento dei fini istituzionali. Pertanto, nel quadro organizzativo generale, i titolari degli Uffici avranno cura di programmare l'aggiornamento professionale del personale utilizzando al meglio le risorse disponibili ed assicurando l'effettiva partecipazione del personale.*

*La Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n.395/1995 e successive modifiche provvede ad individuare per i corsi organizzati direttamente dalla stessa quelli che possono assolvere in tutto o in parte l'obbligo di aggiornamento professionale, al fine di evitare possibili duplicazioni.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 21

### ARTICOLO 21

#### **COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO**

1. In attuazione dell'articolo 22 del D.P.R. n. 51/2009, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, è costituita la Commissione consultiva per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del medesimo Fondo.
2. La Commissione è presieduta dal presidente del Fondo o da un suo delegato, ed è composta dal direttore dell'Ufficio programmazione interventi assistenziali, da un dirigente della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione centrale per le risorse umane, da cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il D.P.R. n.51/2009. La Commissione è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Alle sedute della Commissione partecipa in qualità di segretario e senza diritto al voto un funzionario della Polizia di Stato, in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, designato dal presidente. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale.
3. A decorrere dal 2010 la Commissione avrà cadenza biennale coincidente con quella prevista dal provvedimento di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali adottato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 164/2002.

-----  
*La materia, oggetto di Accordo Nazionale Quadro ai sensi dell'articolo 24, del D.P.R. 164/2002, è disciplinata in conformità alle disposizioni introdotte dal D.P.R. n.51/2009.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 22

### ARTICOLO 22

#### *CRITERI DI IDONEITA' DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IN MISSIONE*

1. Il personale della Polizia di Stato comandato in servizio di missione ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso le strutture dell'Amministrazione.
2. Ai fini di cui sopra, in applicazione dell'articolo 24, comma 5, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002, l'adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata in base a criteri di valutazione che fissano gli *standard* minimi strutturali e di arredo degli alloggi.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo è istituita, presso la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, una Commissione competente a formulare proposte per l'individuazione dei criteri di cui al comma 2, alla quale sono chiamati a far parte rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni centrali interessati e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo.

-----  
*I criteri per gli alloggi del personale inviato in missione saranno individuati da questo Dipartimento sulla base delle proposte formulate da un'apposita commissione, di cui fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 23

### ARTICOLO 23 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, l'Amministrazione avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008, la cui efficacia è subordinata all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo o, comunque, alla scadenza del termine ivi previsto.

-----  
*Va chiarito che, nelle more della definizione della disciplina attuativa dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, sono fatte salve le disposizioni attualmente in vigore in materia, ivi comprese quelle contenute nell'articolo 24 del precedente A.N.Q., nonché quelle contemplate nella circolare n.559/LEG/503.031.627 ter del 10 giugno 1997, con particolare riferimento alle funzioni di "rappresentante per la sicurezza" che "potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale ove costituite".*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 24

### ARTICOLO 24 QUESITI

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è riservata l'esclusiva competenza in ordine alle questioni interpretative e applicative sulle norme del presente Accordo.

-----  
*La norma persegue la finalità di assicurare un'applicazione uniforme ed omogenea delle disposizioni dell'Accordo, nonché la ricerca di soluzioni coerenti ed unitarie alle problematiche ad esso direttamente connesse. A tal fine, i quesiti relativi a questioni interpretative e applicative dell'Accordo vanno inoltrati all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.*

*Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità che i quesiti siano formulati in termini precisi e circostanziati in ordine a problematiche di carattere generale, non ricadenti su profili gestionali rimessi all'esclusiva competenza del dirigente dell'ufficio, che non abbiano trovato soluzione alla luce delle norme del presente Accordo e dei principi generali della materia.*

*La richiesta di parere non costituisce, di prassi, condizione sospensiva per l'applicazione delle norme oggetto del quesito, né motivo di esonero dalle conseguenti responsabilità.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 25

### ARTICOLO 25 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito il tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie che si riunisce in prima seduta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e successivamente con cadenza almeno mensile.
2. Il tavolo, presieduto dal direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, è composto da un massimo di due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo e da funzionari in servizio presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali. Il presidente, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, può chiedere la partecipazione di rappresentanti degli uffici centrali e periferici direttamente interessati dalle controversie portate all'attenzione del tavolo.
3. Al tavolo è rimesso l'approfondimento di controversie sorte in sede centrale o periferica sulla applicazione delle materie regolate dal presente Accordo che non hanno trovato soluzione con le ordinarie dinamiche delle relazioni sindacali.
4. La controversia è portata all'attenzione del presidente con istanza documentata dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali indicate al comma 2 o dai titolari degli uffici indicati all'articolo 3 del presente Accordo. Il presidente, valutata l'istanza, informa senza particolari formalità i partecipanti al tavolo, fornendo la relativa documentazione e la iscrive all'ordine del giorno del primo incontro utile. Qualora la controversia oggetto dell'istanza non sia di competenza del tavolo, il presidente ne dà comunicazione alle parti interessate.
5. Sulle materie di cui al comma 4 il tavolo esprime pareri vincolanti ai quali gli uffici ove la controversia è sorta, immediatamente informati, dovranno obbligatoriamente conformarsi. Nell'ipotesi in cui non si pervenga ad un parere condiviso il presidente emana direttive in conformità al parere prevalente espresso dal tavolo. Nei 10 giorni successivi all'espressione del parere le organizzazioni sindacali si astengono dall'assumere iniziative conflittuali.
6. I pareri resi dal tavolo che siano di interesse generale vengono portati a conoscenza di tutti gli uffici secondo modalità stabilite dal tavolo stesso.
7. Dell'attività del tavolo l'Ufficio Relazioni Sindacali avrà cura di informare il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con particolare riferimento al perdurare di situazioni di criticità.

-----  
*La norma prevede l'istituzione di un tavolo permanente per la risoluzione di quelle controversie che, caratterizzate da particolari criticità, non hanno trovato soluzione nell'ambito delle ordinarie relazioni sindacali.*

*L'intervento del tavolo, finalizzato anche a prevenire eventuali contenziosi, può essere richiesto dai titolari degli uffici e dalle organizzazioni sindacali e presuppone che sia stato già esperito ogni possibile tentativo di soluzione della*



# *Ministero dell'Interno*

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

*controversia, da ricercare con reciproco spirito di collaborazione e senso di responsabilità.*

*Si richiama, inoltre, l'attenzione sui seguenti aspetti: la necessità che il tavolo disponga di un'istanza corredata da tutte le informazioni necessarie per la compiuta conoscenza della controversia; la possibilità che i rappresentanti degli uffici interessati partecipino, anche a richiesta, al tavolo; il carattere vincolante del parere espresso che, se di interesse generale, sarà portato a conoscenza degli altri uffici.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 26

### ARTICOLO 26 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO

1. I titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata dovranno adottare le iniziative più idonee ad assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.

ART. 27

### ARTICOLO 27 VIOLAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo costituisce violazione contrattuale.

-----  
*I titolari degli Uffici, in quanto responsabili delle relazioni sindacali nell'ambito delle articolazioni che da loro dipendono, dovranno controllare che sia data corretta e compiuta attuazione ai contenuti dell'Accordo Nazionale Quadro, vigilare sul personale incaricato di tenere i rapporti sindacali, individuato per attitudine e professionalità, adottare ogni opportuno intervento correttivo, al fine di prevenire criticità ed eventuali contenziosi connessi alla violazione delle norme contrattuali.*

000

*Con la presente circolare, consultabile sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), si intendono riscontrate le note pervenute a questo Dipartimento con le quali sono stati posti quesiti sugli argomenti oggetto dell' Accordo.*

*Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Manganelli*

**PROSPETTO 1**  
**SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU**  
**SEI TURNI SETTIMANALI**

Settimana	Giorno	A	B	C	D	E
1^	Lunedì	00/07	07/13	13/19	19/24	Giorno libero
	Martedì	Add.Aggr.Prof.	00/07	07/13	13/19	19/24
	Mercoledì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Giovedì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Venerdì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Sabato	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Domenica	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
2^	Lunedì	19/24	Giorno libero	00/07	07/13	13/19
	Martedì	13/19	19/24	Add.Aggr.Prof.	00/07	07/13
	Mercoledì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Giovedì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Venerdì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Sabato	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Domenica	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
3^	Lunedì	07/13	13/19	19/24	Giorno libero	00/07
	Martedì	00/07	07/13	13/19	19/24	Add.Aggr.Prof.
	Mercoledì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Giovedì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Venerdì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Sabato	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Domenica	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
4^	Lunedì	Giorno libero	00/07	07/13	13/19	19/24
	Martedì	19/24	Add.Aggr.Prof.	00/07	07/13	13/19
	Mercoledì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Giovedì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Venerdì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Sabato	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Domenica	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
5^	Lunedì	13/19	19/24	Giorno libero	00/07	07/13
	Martedì	07/13	13/19	19/24	Add.Aggr.Prof.	00/07
	Mercoledì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Giovedì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Venerdì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Sabato	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Domenica	07/13	13/19	19/24	RS	00/07

NOTE: Il completamento dell'orario d'obbligo si realizza nell'arco delle cinque settimane aggiungendo ad ogni turno di servizio 13 minuti divisi in 5 minuti prima e 8 minuti dopo a ciascun turno.

**PROSPETTO 2**  
**SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU**  
**CINQUE TURNI SETTIMANALI**

<b>Settimana</b>	<b>Giorno</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1^</b>	Lunedì	22/07	08/14	14/22	07/13	R
	Martedì	R	22/07	add.agg.prof.	14/22	07/14
	Mercoledì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Giovedì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Venerdì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Sabato	22/07	07/14	14/22	R	R
	Domenica	R	22/07	07/14	14/22	R
<b>2^</b>	Lunedì	07/13	R	22/07	08/14	14/22
	Martedì	14/22	07/14	R	22/07	Add.Agg.Prof
	Mercoledì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Giovedì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Venerdì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Sabato	R	R	22/07	07/14	14/22
	Domenica	14/22	R	R	22/07	07/14
<b>3^</b>	Lunedì	08/14	14/22	07/13	R	22/07
	Martedì	22/07	Add.Agg.Prof.	14/22	07/14	R
	Mercoledì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Giovedì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Venerdì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Sabato	07/14	14/22	R	R	22/07
	Domenica	22/07	07/14	14/22	R	R
<b>4^</b>	Lunedì	R	22/07	08/14	14/22	07/13
	Martedì	07/14	R	22/07	Add.Agg.Prof.	14/22
	Mercoledì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Giovedì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Venerdì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Sabato	R	22/07	07/14	14/22	R
	Domenica	R	R	22/07	07/14	14/22
<b>5^</b>	Lunedì	14/22	07/13	R	22/07	08/14
	Martedì	Add.Agg.Prof.	14/22	07/14	R	22/07
	Mercoledì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Giovedì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Venerdì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Sabato	14/22	R	R	22/07	07/14
	Domenica	07/14	14/22	R	R	22/07

**UFFICIO**

OGGETTO: Confronto semestrale di cui all'art. 19 dell'A.N.Q..  
 Prospetto riepilogativo dei dati da trasmettere alle Organizzazioni Sindacali.

**1. STRAORDINARIO PROGRAMMATO:**

- a) numero ore \_\_\_\_\_ destinate allo straordinario programmato nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ;
- b) numero dei dipendenti che hanno aderito al programma;
- Ufficio di Gabinetto n. \_\_\_\_\_ per n. ore \_\_\_\_\_
  - Squadra Mobile n. \_\_\_\_\_ per n. ore \_\_\_\_\_
  - DIGOS n. \_\_\_\_\_ per n. ore \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
- c) numero dei dipendenti che nel periodo considerato hanno svolto prestazioni di straordinario programmato;
- Ufficio di Gabinetto n. \_\_\_\_\_ per n. ore \_\_\_\_\_
  - Squadra Mobile n. \_\_\_\_\_ per n. ore \_\_\_\_\_
  - DIGOS n. \_\_\_\_\_ per n. ore \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_

**2. REPERIBILITA':**

- a) numero di servizi previsti nel periodo considerato \_\_\_\_\_
- b) numero di servizi svolti nel periodo considerato \_\_\_\_\_

**3. CAMBI TURNO:**

- a) numero dei cambi turno disposti d'ufficio nel periodo considerato \_\_\_\_\_

**4. RIPOSO COMPENSATIVO**

- a) numero dei riposi richiesti nel periodo considerato \_\_\_\_\_
- b) numero dei riposi concessi nel periodo considerato \_\_\_\_\_

## UFFICIO

OGGETTO: Verifica semestrale Accordi Decentrati di cui all'art. 5 dell'A.N.Q..  
Prospetto riepilogativo dei dati da trasmettere alle Organizzazioni Sindacali.

### **1. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:**

- a) numero giornate programmate \_\_\_\_\_ ;
- b) numero dei dipendenti partecipanti \_\_\_\_\_ ;
- c) numero dei dipendenti ammessi alla frequenza di corsi idonei \_\_\_\_\_ ;

### **2. QUALITA' E SALUBRITA' DEI SERVIZI DI MENSA E SPACCIO:**

*( iniziative adottate in merito ai criteri di verifica )*

### **3. PROTEZIONE SOCIALE E BENESSERE:**

*( iniziative adottate in merito ai criteri di verifica )*

### **4. PARI OPPORTUNITA' E SVILUPPO PROFESSIONALE:**

*( iniziative adottate in merito ai criteri di verifica )*

### **5. FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI:**

*( stato di applicazione del Fondo )*

### **6. ESENZIONE DAI TURNI SERALI E NOTTURNI (art. 12):**

- a) numero istanze inoltrate: \_\_\_\_\_
- b) numero revoche inoltrate: \_\_\_\_\_

N.B. L'elenco dei dipendenti predisposto secondo i criteri di priorità sarà consultabile nel corso della verifica